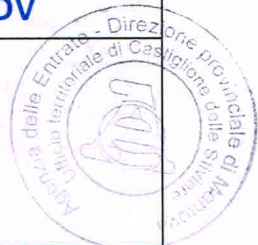




Organizzazione di Volontariato "Le Mura" - ODV

ASSEMBLEA STRAORDINARIA



DATI DELLA SEDUTA

SEDE DELLA RIUNIONE	CASTEL GOFFREDO - Via San Luigi n.5
DATA E ORA DELLA RIUNIONE	24/10/2022 ORE 21:00
N. SEDUTA	SEDUTA N.1
ALLEGATI	-----
ORDINE DEL GIORNO	1) Modifica Statuto Le Mura - Odv 2) Varie ed eventuali.

RILEVAZIONE DEI PRESENTI

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E ASSOCIATI	ARALDI LUCA	Presente
	ARALDI CESARE	Assente
	BALLASINA EMANUEL	Assente
	BAZZI LUIGI	Presente
	BERUFFI FIORENZA	Presente
	BERGAMASCHI GIOVANNI	Assente
	CAPATTI LISA	Presente
	CAPPUCCIO ROBERTO	Assente
	CAPRA MARCO	Presente
	CAPUANO GIOVANNI	Assente
	CHITTO' LUIGI	Presente
	CHIZZOLINI AGNESE	Presente
	D'ANDREA GABRIELE	Presente
	DANASI ANGELO	Presente
	FOLLONI ERMANNIO	Presente
	GALLO PAOLA	Assente
	GHIO ALESSANDRO	Presente
	GIAZZOLI GIOVANNI	Presente
	LUCINI ALESSANDRO	Presente
	MANTELLI MANUELA	Presente
	MASSO SALVATORE	Presente
	MUTTI MAURIZIO	Presente
	PACCHIONI VALERIA	Presente
	PALUMBO FRANCESCO	Presente
	PERSICO ANGELA	Presente
	PIZZOCOLO SELENE	Presente
	RIBONI ELENA	Assente
	RUSSO ANTONIO	Presente
	SALVETTI RUGGERO	Assente
	SCUDERI JACOPO	Assente
	SINICO MANUELA	Presente



Organizzazione di Volontariato "Le Mura" - ODV



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

	SINIGAGLIA ANNA	Presente
	TANADINI FABIANA	Assente
	VACCARI UMBERTO	Presente
	VALENTINO DOMENICO	Presente
	VARESCHI ENZO	Presente
OSPITI ED ESTERNI NON VOTANTI	-----	
PRESIDENTE DELLA SEDUTA	Capra Marco	
SEGRETARIO VERBALIZZANTE	Lucini Alessandro	

VERBALE DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica Statuto Le Mura - Odv	
ESPOSIZIONE	Il Presidente prende la parola e comunica che a seguito della ricezione della PEC inviata dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia - articolazione di Mantova del 29/08/2022 di cui all'oggetto: "richiesta modifiche allo statuto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020"; sono richieste le modifiche degli artt. 2 - 3 - 4 - 8 - 10 dello Statuto dell'Associazione, nonché la rettifica della numerazione degli articoli stessi, ai fini del consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS.
DISCUSSIONE	Il Presidente passa la parola alla Vicepresidente Fiorenza Beruffi, la quale procede alla lettura integrale sia degli articoli oggetto di richiesta di modifica che delle variazioni conseguentemente apportate.
DELIBERA	L'Assemblea approva all'unanimità, con voto per alzata di mano, le modifiche apportate, nonché la nuova numerazione degli articoli dello Statuto.
2) Varie ed eventuali	
ESPOSIZIONE	-----

CONCLUSIONE DELLA SEDUTA

DATA 24/10/2022 ORE 21:48

Il Segretario verbalizzante

LUCINI ALESSANDRO

Il Presidente

CAPRA MARCO



Registrazione a Castiglione delle Stiviere del 15 NOV 2022
a.n. 1358 serie 3
Esenti Esso ESENTI
con versamento D. Lgs 237/97
Il Segretario Verbalizzante
Il Presidente

Reg.
Trasc.
Cat.
Bollo
TS



STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell'Associazione.

1. È costituito in Castel Goffredo l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "Le Mura - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Castel Goffredo (MN) via San Luigi n° 5.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione.

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della protezione civile: a) previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze ai sensi del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018; b) tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente; c) cooperazione con enti, istituzioni pubbliche e private e con altri enti del Terzo Settore, nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 3 – Attività di interesse generale.

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, lettera y del D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni..
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art.26 D.Lgs 105/2018



impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

3. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti

Art. 4 – Ammissione dei soci.

1. Possono presentare domanda scritta di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,



codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti.

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri. Tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale annuale, se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

2. Gli aderenti non possono intrattenere con l'associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali.

3. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

4. Ciascun socio ha diritto, inoltre, di prendere visione del rendiconto

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art.26 D.Lgs 105/2018



economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata all'associazione e da effettuarsi a mezzo posta elettronica.

5. Gli aderenti possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del presente Statuto.

6. Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 6 – Esclusione del Socio.

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o dei regolamenti, in caso di assenza ingiustificata durante le attività di formazione o di sostegno alla popolazione ovvero per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 7 – Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;



- Il Collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto dall'Assemblea
- il Collegio dei Probiviri qualora eletto dall'Assemblea

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 8 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ovvero su richiesta di almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
6. Gli aderenti hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art.26 D.Lgs 105/2018



e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 9 – L'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto ed in ultima istanza, sui provvedimenti di



esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art 10 – L'Assemblea Straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11 – Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art.26 D.Lgs 105/2018



limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 anni (tre esercizi) e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;



- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- istituire gruppi di lavoro o di studio interni all'associazione al fine di migliorarne l'operatività e l'efficienza;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 6 del presente statuto, l'esclusione del socio;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata dal presente Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

9. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Presidente

- 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria



e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente nella gestione dell'Associazione, redige e sottoscrive i verbali e provvede alla tenuta dei relativi libri garantendone libera visione ai soci.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.



Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

3. Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.

4. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Le risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art.26 D.Lgs 105/2018



- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dell'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – Il Bilancio dell'Associazione

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' or similar character.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. M.' or similar.



dell'Associazione ed i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 qualora emanato.

5. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

6. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

7. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

8. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

9. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.



Art. 18 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 19 – Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 9 del presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.



Art. 21 – Procedura di scioglimento e devoluzione del patrimonio

in caso di scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Castel Goffredo li 24/10/2022

Il Segretario

(Lucini Alessandro)

Il Presidente

Le Mura – Odv

(Marco Capra)

